
COMUNE DI MARCIANA

PROVINCIA DI LIVORNO



STATUTO DEL COMUNE DI MARCIANA

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 23/03/2026, n.9)

Sommario

TITOLO I	5
PRINCIPI FONDAMENTALI	5
CAPO I - IDENTITÀ DEL COMUNE	5
Art. 1 - Denominazione e natura giuridica	5
Art. 2 - Territorio, stemma, gonfalone	5
Art. 3 - Finalità	6
Art. 4 - Programmazione e cooperazione	8
Art. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi	8
Art. 6 - Albo comunale	8
CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTÀ REGOLAMENTARE	8
Art. 7 - L'autonomia	9
Art. 8 - Lo Statuto	9
Art. 9 - I regolamenti comunali	9
Art. 10 - Adeguamento delle fonti normative comunali agli atti normativi sopravvenuti	9
TITOLO II	9
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE	9
CAPO I - INDIVIDUAZIONE	9
Art. 11 - Organi di Governo	9
CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE	10
Art. 12 - Ruolo e funzioni generali	10
Art. 13 - Competenze e attribuzioni	10
Art. 14 - Prima adunanza	10
Art. 15 - Norme generali di funzionamento	11
Art. 16 - Linee programmatiche di mandato	11
Art. 17 - Il Consigliere comunale	12
Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri	12
Art. 19 - Gruppi consiliari	13
Art. 20 - Commissioni consiliari	13
Art. 21 - Commissioni di garanzia e/o controllo	13
Art. 22 - Commissioni di indagine	13
CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE	13
Art. 23 - Composizione e nomina	14
Art. 24 - Ruolo e competenze generali	14
Art. 25 - Organizzazione	15
Art. 26 - Funzionamento	15
Art. 27 - Mozione di sfiducia	15
Art. 28 - Revoca, dimissioni e cessazione degli assessori	16
CAPO IV - IL SINDACO	16

Art. 29 - Ruolo e funzioni.....	16
Art. 30 - Deleghe del Sindaco	17
Art. 31 - Rappresentanza e coordinamento.....	17
Art. 32 - Il Vicesindaco	18
Art. 33 - Dimissioni e cessazione del Sindaco	18
Art. 34 - Divieto generale di incarichi e consulenze e obblighi di astensione	18
TITOLO III.....	19
FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE.....	19
CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE.....	19
Art. 35 - Principi fondamentali	19
Art. 36 - Volontariato e libere forme associative.....	19
Art. 37 - Consultazioni.....	20
Art. 38 - Istanze, petizioni e proposte	20
Art. 39 - Referendum	20
Art. 40 - Accesso ai documenti amministrativi, ai dati e alle informazioni.....	21
Art. 41 - Pubblicità degli atti e delle informazioni.....	21
CAPO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	22
Art. 42 - Procedimento amministrativo e partecipazione.....	22
Art. 43 - Conclusione del procedimento	22
Art. 44 - Responsabilità del procedimento	22
TITOLO IV	22
UFFICI E PERSONALE.....	22
CAPO I - UFFICI.....	22
Art. 45 - Principi.....	22
Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale	23
Art. 47 - Regolamento di organizzazione e funzionamento.....	23
Art. 48 - Gestione delle risorse umane.....	23
Art. 49 - Diritti e doveri dei dipendenti	23
CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO	24
Art. 50 - Responsabili degli uffici e dei servizi	24
Art. 51 - Collaborazioni esterne	24
CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE	25
Art. 52 - Segretario comunale	25
Art. 53 - Funzioni	25
Art. 54 - Vicesegretario.....	25
CAPO IV – LA RESPONSABILITÀ.....	26
Art. 55 - Responsabilità verso il Comune	26
Art. 56 - Responsabilità verso terzi.....	26
Art. 57 - Responsabilità degli agenti contabili	26

TITOLO V	26
SERVIZI PUBBLICI COMUNALI	26
Art. 58 - Principi	26
Art. 59 - Organizzazione e gestione	26
Art. 60 - Costituzione e partecipazione ad enti e società	26
Art. 61 – Nomina e revoca	27
TITOLO VI	27
FORME ASSOCIATIVE	27
Art. 62 - Convenzioni e forme aggregative	27
Art. 63 - Accordi di programma	27
TITOLO VII	27
FINANZA E CONTABILITÀ	27
Art. 64 - Ordinamento	27
Art. 65 - Risorse per la gestione corrente	28
Art. 66 - Risorse per gli investimenti	28
Art. 67 - Amministrazione dei beni comunali	28
Art. 68 - Bilancio comunale	28
Art. 69 - Rendiconto della gestione	28
Art. 70 - Attività contrattuale	29
Art. 71 - Revisore dei conti	29
Art. 72 - Controlli interni	29
TITOLO VIII	30
NORME FINALI	30
Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto	30

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I - IDENTITÀ DEL COMUNE

Art. 1 - Denominazione e natura giuridica

1. La Comunità di Marciana, ordinata in Comune della Repubblica Italiana, per curare e rappresentare al meglio gli interessi della propria comunità, è Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle Leggi e dal presente Statuto.
2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa, nonché, autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
3. Gli organi del Comune, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico - amministrativa del Comune.
4. I principi fondamentali dettati dallo Statuto e dalla Legge sono attuati con Regolamenti.

Art. 2 - Territorio, stemma, gonfalone

1. Il territorio del Comune di Marciana ha una superficie di Km² 45,45 comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di statistica e confina con quello dei Comuni di Campo nell'Elba, Marciana Marina, Portoferraio e Capoliveri.
2. Il Comune è suddiviso nelle seguenti località/frazioni: Marciana, Poggio, Procchio, Pomonte, Chiessi, Patresi, Colle d'Orano, Sant'Andrea e Zanca.
3. Agli abitanti di ognuna delle località situate sul territorio sono assicurate condizioni di parità tra loro e la partecipazione alle scelte del Comune.
4. Marciana è il capoluogo dove è istituita la Sede del Comune, dei suoi Organi Istituzionali e degli Uffici. Il Palazzo civico sede comunale è ubicato in Via Santa Croce, n. 34. Gli Uffici possono avere sede anche fuori dal capoluogo. La modifica della denominazione delle località o frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.
5. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e tecnici si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio o la Giunta comunale può disporre le proprie riunioni anche in luoghi diversi dalla sede comunale, nell'ambito territoriale del Comune e attraverso un'adequata pubblicizzazione, nonché in modalità da remoto (*on line*).
6. Le sedute degli organi elettivi o tecnici o delle commissioni o conferenze di servizio o similari possono svolgersi a distanza in modalità da remoto/videoconferenza con la presenza di tutti i componenti o alcuni collegati a distanza.
7. Il Comune di Marciana ha un proprio stemma, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e concesso con D.P.R. del 19 giugno 2015. Il Comune negli atti e nel sigillo si fregia del nome Marciana e il suo Stemma ha la seguente blasonatura: d'argento, all'incudine di nero sormontata da due martelli con i ferri all'ingiù dello stesso e i manici di azzurro, il martello a destra posto in banda, il martello a sinistra posto in sbarra. Ornamenti esteriori da Comune.
8. Il Comune di Marciana ha un proprio gonfalone, riconosciuto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e concesso con D.P.R. del 19 giugno 2015. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e, in ogni caso, ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone Comunale. Il Gonfalone ha la

seguito blasonatura: drappo di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

9. È vietato l'uso, l'utilizzo, l'indicazione, e la riproduzione, in qualsiasi modalità o forma, dei simboli, dello stemma e del gonfalone del Comune per fini non istituzionali se non a fronte di apposita autorizzazione e soltanto ove sussista pubblico interesse.

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico della propria comunità e della Comunità Elbana, ispirandosi ai principi, ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, delle forze sociali ed economiche all'amministrazione, in piena adesione dei principi di sussidiarietà orizzontale e trasparenza.
3. Il Comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, come l'ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future. Persegue la tutela dell'ambiente e del paesaggio, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, promuove l'azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da discariche, inceneritori, impianti di termovalorizzazione, impianti e siti nucleari, e di ogni fonte di potenziale inquinamento.

Il Comune pertanto:

- a) si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - b) si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria, degli ecosistemi e della biosfera;
 - c) si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili;
 - d) favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso; nella tutela e nella gestione della parte del proprio territorio ricompresa nel perimetro del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Comune partecipa a forme di cooperazione e di intesa con lo Stato, la Regione e gli altri Comuni elbani.
 - e) si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, favorendo la lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie; nell'ambito della Conferenza dei Sindaci prevista dalla legislazione regionale in materia di servizi socio-sanitari, il Comune propone e sostiene una organizzazione e qualificazione dei servizi e delle strutture effettivamente rispondenti alle particolari esigenze della Comunità Elbana conseguenti dalla condizione di insularità del territorio.
 - f) sensibilizza l'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all'abbandono e al randagismo.
4. A tal fine, il Comune si impegna a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano la qualità della vita, il benessere collettivo e la felicità.
 5. In particolare, il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi:
 - a) affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata, considerando come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno sistema di educazione permanente;
 - b) le politiche di mantenimento e sviluppo delle attività sociali, scolastiche, sportive e di servizi commerciali, dovranno essere volte a valorizzare l'intero territorio del comune, senza creare depauperamento dei singoli territori o frazioni;

- c) superamento della soglia di povertà, degli squilibri sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - d) promozione dell'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive, a promuovere l'educazione motoria e a favorire la pratica sportiva in ogni fascia d'età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione, anche su iniziative dei singoli;
 - e) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l'attività delle organizzazioni di volontariato e del Terzo Settore;
 - f) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione e l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;
 - g) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura comunale diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza, l'eticità e la trasparenza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale;
 - h) promuovere la solidarietà della comunità locale, favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze di ogni natura presenti nel territorio;
 - i) operare per l'attuazione di un efficiente ed integrato sistema di sicurezza e assistenza sociale, nonché di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico, al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni di volontariato e del Terzo Settore;
 - l) promuovere la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
 - m) promuovere le attività ed i prodotti tipici locali ed il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale ed alla promozione dei prodotti agricoli locali, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona, anche con la creazione di marchi o loghi propri;
 - n) riconoscere la cultura quale patrimonio inalienabile dei cittadini, in quanto valido ed efficace strumento di elevazione sociale della popolazione, concorrendo a rimuovere le cause che possono ostacolare il diffondersi della cultura ed adottando misure atte a garantire la possibilità per tutti i giovani di accesso alla scuola di ogni ordine e grado;
 - o) assumere la promozione del rapporto tra famiglia e territorio, quale valore fondamentale per la predisposizione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione, indirizzando i servizi comunali al rispetto dei valori sociali e morali propri dell'istituzione familiare;
 - p) superare ogni discriminazione sulle persone, riconoscendo e tutelando anche le forme di convivenza diverse dal matrimonio;
 - q) adottare le misure necessarie per conservare, difendere ed assicurare un appropriato utilizzo del territorio e dell'ambiente, attuando i piani per la difesa dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento;
 - r) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo delle tradizioni locali e del patrimonio paesaggistico e ambientale, culturale, storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
 - s) partecipare alle iniziative, nell'ambito dell'Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia, anche attraverso forme di gemellaggio tra Comunità locali;
 - t) soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli.
6. Il Comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, anche garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché negli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.

Art. 4 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della semplificazione.
2. Il Comune promuove con forme idonee, la cooperazione con i Comuni dell'Isola d'Elba, con la Provincia e con la Regione, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile.
3. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi anche dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
5. Con i Comuni delle aree territorialmente contigue, il Comune promuove le più ampie forme di collaborazione e cooperazione, per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovracomunale.
6. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati al principio di leale cooperazione tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: ambiente, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, nonché nelle materie indicate dal Consiglio comunale.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito Regolamento.

Art. 6 - Albo comunale

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità, della massima conoscibilità e della trasparenza.
2. L'Albo Comunale Informatico è il luogo dove gli interessati possono prendere visione ed, eventualmente, estrapolare copia dei documenti completi degli atti e dei provvedimenti emessi dal Comune, nonché degli atti e dei documenti emessi da altri Enti che comunque riguardino la Comunità, affinché chiunque abbia un'adeguata informazione sull'attività dell'Ente, nel rispetto della disciplina sulla tutela dei dati personali ed del diritto all'oblio.
3. L'Albo *on-line* è consultabile sull'*home page* del sito web istituzionale del Comune, in un'apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall'utente visitatore.
4. La pubblicità degli atti pubblicati sull'Albo informatico è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi a qualunque effetto giuridico specifico previsto dalla legge.
5. Sono soggetti alla pubblicazione all'Albo informatico tutti gli atti per i quali la legge ne preveda l'obbligo e i documenti restano pubblicati per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge e di Regolamento, nel pieno rispetto delle norme in materia di riservatezza. Ove questo non sia stabilito la durata è di quindici giorni.

CAPO II - L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 7 - L'autonomia

1. Il Comune gode di autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.
2. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 8 - Lo Statuto

1. Il presente Statuto costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
2. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti, nell'ambito dei principi di legge.
3. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
4. L'approvazione o la modifica dello Statuto possono avvenire solo con le maggioranze previste dalla legge.

Art. 9 - I regolamenti comunali

1. I Regolamenti comunali sono atti normativi del Comune.
2. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie e in quelle attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione e la esercita nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.
4. Il Regolamento consiliare stabilisce le procedure e i termini per l'approvazione e la modifica dei regolamenti comunali.
5. L'entrata in vigore dello Statuto abroga le norme dei regolamenti comunali con esso incompatibili.

Art. 10 – Adeguamento delle fonti normative comunali agli atti normativi sopravvenuti

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi ordinarie e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - INDIVIDUAZIONE

Art. 11 - Organi di Governo

1. Sono organi di governo del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.
2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, nel rispetto del principio di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 12 - Ruolo e funzioni generali

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La Presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco, ma può essere attribuita a un Consigliere Comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta di insediamento del Consiglio.
2. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
4. I Consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. L'esercizio delle potestà e delle funzioni del Consiglio non può essere delegato.
6. Il Sindaco può delegare singoli consiglieri comunali a seguire specifiche questioni o attività, indicando nell'atto di delega i limiti e la durata.

Art. 13 - Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
4. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 14 - Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende la convalida degli eletti, il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta, e l'elezione del Presidente del Consiglio comunale e del Vice Presidente, qualora inserita all'ordine del giorno.
2. La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, o altro termine di legge.
3. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'eventuale elezione del Presidente del Consiglio.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si discute. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente avviene a mezzo votazione da tenersi a scrutinio segreto. In prima istanza risulterà eletto Presidente dell'assemblea il Consigliere che avrà conseguito il voto favorevole di quattro quinti dei membri assegnati, compreso il Sindaco. Non raggiungendosi tale maggioranza, si procederà immediatamente a nuova votazione, a seguito della quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, compreso il Sindaco. Se nessun consigliere consegue tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due consiglieri che, nel secondo scrutinio, hanno ottenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In ciascuna delle votazioni prime indicate, qualsiasi caso di

parità si risolve a favore del più anziano per cifra elettorale. Il Vice Presidente viene eletto con le stesse modalità dell'elezione del Presidente.

5. La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con quella di capogruppo consiliare. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo che un quarto dei Consiglieri assegnati non chiedano la loro cessazione dalla carica con apposita mozione scritta e motivata, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tale mozione può essere presentata quando il Presidente o il Vice Presidente compiano atti contrari alla legge, allo statuto, o ai regolamenti, ovvero vengano meno ai loro doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei consiglieri. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e nella stessa seduta si procede alla elezione secondo le modalità dei commi precedenti.

Art. 15 - Norme generali di funzionamento

1. Per la validità delle sedute del Consiglio comunale è necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Per il suo funzionamento il Consiglio comunale adotta apposito regolamento.
3. Il Consiglio comunale, presieduto dal Sindaco, qualora non nominato il Presidente del Consiglio, viene convocato in prima e seconda convocazione, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento, con modalità che possono comprendere l'invio della convocazione mediante *sms*, *e-mail*, *pec*, notifica o altro mezzo informatico. La convocazione e l'ordine del giorno delle sedute consiliari sono fissate dal Sindaco, o dal Presidente del Consiglio se eletto, sentiti i capigruppo consiliari di maggioranza e di minoranza.
4. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
5. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche di mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 (cinque) giorni liberi prima del giorno della riunione, quelle straordinarie almeno 3 (tre) liberi giorni prima.
6. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché per le altre esigenze ritenute indilazionabili su indicazione del Sindaco. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ovvero a distanza (c.d. da remoto, con la partecipazione dei suoi componenti non in presenza), salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete, nonché possono essere in diretta *streaming* (dirette audio visive) previa autorizzazione espressa dal Sindaco o dal Presidente se eletto, salvo apposita disciplina regolamentare. Delle stesse deve essere data adeguata informazione ai cittadini nelle forme più opportune.
8. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Sindaco, o dal Presidente se eletto, e dal Segretario Comunale.

Art. 16 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 17 - Il Consigliere comunale

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le prerogative e i diritti dei Consiglieri, le dimissioni e la sostituzione degli stessi sono regolati dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Il Consigliere anziano è il Consigliere che, nella elezione a tale carica, ha conseguito il maggior numero di voti, sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. A parità di voti, è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano espleta le funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal Regolamento; nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta “anziano” secondo il criterio sopra precisato.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive, ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco o, se eletto, il Presidente del Consiglio comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze ingiustificate da parte del Consigliere interessato in due sedute consecutive, provvede con avviso scritto.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio con gli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.
6. I Consiglieri si intendono domiciliati presso la loro residenza, salvo diversa comunicazione.

Art. 18 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. Le prerogative e di diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni materia di competenza del Consiglio, e ha diritto di formulare proposte di deliberazione, interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno nelle forme stabilite dal regolamento.
2. I Consiglieri Comunali hanno il diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e di chiedere copia dei provvedimenti comunali.
3. Nell'esercizio di tali diritti e più in generale nello svolgimento delle proprie funzioni, il Consigliere Comunale, nei casi specificatamente previsti dalla legge, è tenuto al segreto d'ufficio.
4. Il Consigliere può svolgere incarichi in particolari materie su diretta attribuzione del Sindaco.
5. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori della Commissioni consiliari delle quali fa parte.
6. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni ed allontanarsi dall'aula nei casi di conflitto di interessi con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge.
7. I Consiglieri comunali hanno l'obbligo di indicare, entro la prima seduta di insediamento, ovvero entro 15 giorni dalla prima seduta di insediamento del Consiglio comunale, un domicilio digitale (*e – mail o pec*) a cui far pervenire le comunicazioni e le convocazioni del Consiglio comunale. In assenza di comunicazione nei termini l'Amministrazione assegna un indirizzo digitale.

Art. 19 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri hanno diritto di costituirsi in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, unitamente alla indicazione del nome del Capogruppo. Qualora non sia esercitata tale facoltà ovvero nelle more della designazione, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri, non facenti parte della Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.
2. Il Comune assicura ai Gruppi consiliari i servizi, i locali, le attrezzature e le risorse finanziarie necessari per l'espletamento del loro mandato. Le modalità sono fissate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Ciascun Consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del Consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea politica adottata dal Gruppo di appartenenza.
4. I Consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, entrano in un Gruppo autonomo (detto Gruppo Misto), formato anche da un solo consigliere.
5. Il Regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 20 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno, con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti o speciali.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività istruttoria, consultiva e propositiva su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche, compresi esperti o consulenti.
4. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina il numero, le materie di competenza ed il funzionamento delle commissioni.
5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 21 - Commissioni di garanzia e/o controllo

1. Il Regolamento può prevedere la costituzione di una o più Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo, costituite con gli stessi criteri previsti per la formazione delle Commissioni consiliari di cui all'articolo precedente.
2. I Presidenti delle Commissioni di garanzia o controllo sono eletti dalle stesse nel proprio seno, tra i componenti della minoranza.

Art. 22 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni di indagine su aspetti patologici dell'attività amministrativa dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina di cui all'articolo precedente per le Commissioni con funzioni di garanzia e di controllo.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 23 - Composizione e nomina

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di Assessori come previsto nelle leggi vigenti, di cui uno è investito della carica di Vicesindaco. Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Gli assessori sono scelti liberamente dal Sindaco tra i Consiglieri comunali o esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari e possono intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto e non concorrono a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
4. Nella Giunta Comunale deve essere garantita la parità di genere, secondo la percentuale stabilita dalla legge.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco.
6. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica e lo status dei componenti l'organo nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.

Art. 24 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale/Dirigente apicale e ai Responsabili dei servizi comunali.
2. Alla Giunta sono attribuite, in particolare, le seguenti competenze:
 - a) approva gli schemi di bilancio e del rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale;
 - b) approva il P.I.A.O. e il Piano Esecutivo di Gestione;
 - c) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme e dei principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale, nonché nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - d) autorizza la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell'ente in giudizio, previo parere dei responsabili dei servizi competenti, salvo quanto previsto dall'art. 31, comma 5, del presente Statuto;
 - e) propone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - f) approva gli accordi di contrattazione decentrata ed autorizza la loro definitiva sottoscrizione;
 - g) individua ed istituisce le strutture organizzative di massima dimensione.
 - h) la Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. L'urgenza deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio Comunale. Le relative deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei termini di legge. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
3. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. Le sedute di Giunta comunale possono avvenire in modalità remota nella forma di videoconferenza.

Art. 25 - Organizzazione

1. Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia.
2. L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.
3. L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 26 - Funzionamento

1. La Giunta è convocata, anche in modalità da remoto nella forma di videoconferenza, e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei componenti compreso il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale.
4. Il Sindaco può disporre che alle sedute della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.
5. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, l'organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.
6. Per quanto riguarda le altre modalità delle sedute, nonché per l'istruttoria, le votazioni e la verbalizzazione delle deliberazioni, si applicano per quanto compatibili le disposizioni relative al Consiglio comunale.
7. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

Art. 27 - Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco, o altra percentuale stabilita dalla legge.
3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio protocollo, in orario di apertura degli uffici al pubblico, il quale rilascia al presentatore apposita ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Avvenuto il deposito il responsabile dell'ufficio protocollo la invia immediatamente al Sindaco e al Segretario comunale.
4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28 - Revoca, dimissioni e cessazione degli Assessori

1. Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare, anche senza motivazione puntuale, ovvero per motivi di natura politica, uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.
2. Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.
3. Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta cessati dalla carica per qualsiasi motivo provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 29 - Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è capo dell'Amministrazione comunale e Ufficiale di Governo, rappresenta legalmente l'ente e la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono. Quale Capo dell'Amministrazione assume la direzione politico - amministrativa e di coordinamento degli organi elettivi ed esercita poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli Assessori.
2. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incandidabilità, incompatibilità e di ineleggibilità, il suo status, la durata e le cause di cessazione dalla carica. Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione della sua elezione ed è immediatamente investito delle funzioni inerenti alla carica. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio comunale nella prima riunione di insediamento, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"*.
3. Al Sindaco spettano le funzioni attribuitegli dalla Legge e dal presente Statuto e quelle di seguito riportate:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio comunale, sino alla nomina del Presidente del Consiglio, e la Giunta comunale, fissandone l'ordine del giorno;
 - b) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio entro 45 giorni dal suo insediamento, ovvero altro termine stabilito dalla legge;
 - c) sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, impartendo direttive al Segretario/Dirigente apicale ed ai Responsabili di Area sugli indirizzi amministrativi e di gestione;
 - d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o impedimento;
 - e) determinare gli orari di apertura al pubblico di uffici e servizi;
 - f) adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché negli altri casi previsti dalla legge;
 - g) sovrintendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge;
 - h) nominare i componenti della Giunta ed eventualmente revocarli motivatamente;
 - i) rappresentare legalmente l'ente e stare in giudizio come attore/ricorrente o convenuto/resistente;
 - l) promuovere la conclusione di accordi di programma o di protocolli di intesa;
 - m) acquisire direttamente, presso uffici, servizi, istituzioni società ed aziende appartenenti all'Ente, informazioni ed atti anche riservati;
 - n) esercitare le funzioni di ufficiale di Governo nei casi previsti dalla Legge;
 - o) indire i referendum comunali;
 - p) informare la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile;

- r) esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra con la parte verde vicino al collo.

Art. 30 - Deleghe del Sindaco

1. Per la corretta gestione della vita amministrativa dell'Ente e per un più proficuo e sollecito esercizio delle attività peculiari ai settori di amministrazione, il Sindaco può delegare proprie competenze e funzioni agli Assessori, al Segretario comunale e ai dipendenti ai quali siano attribuiti compiti di direzione, con facoltà di assumere provvedimenti, presiedere organismi ed adottare ordinanze, sempre che si tratti di provvedimenti ordinari, aventi ad oggetto materie di stretta competenza comunale, e con esclusione di quelle esercitate in veste di Ufficiale del Governo e di quelle contingibili e urgenti che la Legge riserva esclusivamente al medesimo.
2. Il Sindaco può, altresì, attribuire deleghe anche ai Consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento su particolari materie o affari di propria competenza o per l'espletamento di compiti di rappresentanza.
3. Le deleghe possono essere permanenti o temporanee, generali o speciali, per il compimento di singoli atti o su determinate materie.
4. Le deleghe sono formalizzate in atto scritto firmato dal Sindaco e accettate dagli interessati. L'accettazione della delega si ritiene implicita nel caso di sottoscrizione del relativo atto da parte del delegato.
5. L'atto di delega indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. Nell'atto di delega, altresì, si prevede che in caso di assenza o di impedimento dell'Assessore destinatario della competenza delegata, l'esercizio dell'attività possa essere assunta da altro Assessore, in qualità di supplente, fermo restando che, qualora non vi sia tale previsione, le funzioni sono esercitate dal Sindaco.
7. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco, anche dopo aver rilasciato la delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza limitazione alcuna.
8. Le deleghe sono revocabili dal Sindaco in qualunque momento. I delegati non possono subdelegare ad altri l'esercizio delle funzioni loro delegate.

Art. 31 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco, o chi legalmente lo sostituisce, è il legale rappresentante dell'ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun responsabile di servizio mediante delega rilasciata dal Sindaco.
3. La rappresentanza può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile del servizio delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente nell'ambito delle competenze degli uffici ai quali è preposto per tutta la durata dell'incarico dirigenziale, in particolare per il compimento dei seguenti atti ed attività:
 - a) rappresentanza in giudizio e, ove esplicitate, le facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - b) stipula di convenzioni tra Comuni o altri enti per lo svolgimento di funzioni o servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente
4. La rappresentanza può essere, altresì, di natura speciale: con essa il Sindaco assegna al responsabile di servizio delegato l'esercizio della rappresentanza dell'ente in relazione al compimento di un atto o allo svolgimento di un'attività determinati, inclusi quelli indicati al comma precedente.

5. I responsabili degli Uffici Tributi e Polizia Municipale hanno la rappresentanza in giudizio del Comune, con facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, nei procedimenti innanzi all'Autorità Giudiziaria Tributaria, nonché innanzi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. Sono fatte salve le disposizioni di legge sul potere di rappresentanza dei responsabili dei servizi.
7. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi, delle Aziende e delle Società partecipate, ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad esercitare tali funzioni.
8. Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.
9. Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.
10. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 32 - Il Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori il Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 33 - Dimissioni e cessazione del Sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta comunale decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta comunale restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione formale per iscritto al Consiglio comunale, da depositarsi presso l'ufficio del protocollo generale del Comune. Il Segretario comunale ne cura la trasmissione tempestiva in copia al Prefetto, al Consiglio comunale e al Vice Sindaco. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

Art. 34 - Divieto generale di incarichi e consulenze e obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso Enti, Aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti a controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5. L'obbligo d'astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti fino al quarto grado, e comunque secondo quanto previsto dalla legge.

TITOLO III

FORME DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 35 - Principi fondamentali

1. Il Comune favorisce la partecipazione singola e associata dei cittadini, così che la propria attività amministrativa possa esplicarsi in relazione alle effettive esigenze della comunità, secondo i principi di democrazia, giustizia, etica, integrità e trasparenza.
2. Riconosce, altresì, che gli interessi sociali e culturali della Comunità trovino concreta ed efficace manifestazione nel volontariato e nelle libere associazioni, negli enti del Terzo Settore, che concorrono alla promozione della dignità e della libertà della persona, all'effettivo progresso civile della comunità e allo sviluppo del senso civico, in spirito di collaborazione e di solidarietà.
3. Promuove e valorizza rapporti di consultazione con i cittadini e le libere associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di promozione sociale, di assistenza, di cultura, di sport, di tutela dell'ambiente, nonché di valorizzazione di quelle attività legate al tempo e ne assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi. Considera con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso il ricorso, salvo che il Comune costituendosi non abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 36 - Volontariato e libere forme associative

1. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato e del Terzo Settore; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato aventi natura volontaristica. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale, come strumento di base per la tutela e promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali, ed alle Associazioni con finalità di protezione civile.
2. La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.
3. Il Comune di Marciana, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni locali contributi per la realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta.
5. Il Comune può, inoltre, mettere a disposizione delle associazioni - a titolo di contributo in natura o indiretto - strutture, beni o servizi in modo gratuito, nelle forme e con le modalità previste dai relativi regolamenti attuativi di cui al successivo comma.
6. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità e la trasparenza. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura da parte del Comune devono redigere al termine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

7. Il Comune può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 37 - Consultazioni

1. L'Amministrazione comunale, nelle materie di competenza locale e di interesse collettivo, di sua iniziativa o anche su richiesta non vincolante degli organismi di base e delle associazioni, promuove diverse forme di consultazione popolare, quali assemblee pubbliche, a carattere generale, periodiche conferenze con le associazioni, indagini, distribuzione di questionari e quant'altro simile o opportuno, il tutto preceduto dalla più estesa pubblicità sull'iniziativa.
2. Le procedure e le modalità di consultazione sono disciplinate in apposito regolamento. I risultati delle consultazioni devono essere comunicati alla Giunta Comunale ovvero al Consiglio Comunale, ed inseriti nelle eventuali deliberazioni.

Art. 38 - Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere gli interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune, per il tramite del protocollo generale dell'Ente, che provvederà ad inoltrarle al Sindaco o al Consiglio comunale.
3. L'istanza costituisce formale richiesta scritta diretta al Sindaco, contenente sollecitazioni, considerazioni, inviti, rivolti ad evidenziare determinate esigenze per migliore tutela degli interessi collettivi. Il Sindaco, sentiti i competenti uffici, e, se l'argomento lo richiede, la Giunta comunale, darà adeguata risposta scritta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza e degli eventuali successivi sviluppi del procedimento.
4. La petizione rappresenta la formale richiesta scritta rivolta al Consiglio comunale sottoscritta da almeno 100 cittadini o da 5 associazioni con sede nel territorio comunale, per esporre necessità collettive e richiedere l'adozione di adeguati provvedimenti amministrativi o, comunque, per sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse comune. Il Consiglio comunale stabilisce nel proprio regolamento i criteri di esame delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata entro un congruo termine dalla presentazione. È sempre e comunque dichiarata inammissibile la petizione il cui contenuto non si esprima in un quesito ma richieda invece l'adozione di atti, per i quali va invece avanzata la proposta di deliberazione cui al successivo comma 5 del presente articolo.
5. I singoli cittadini o associazioni, in numero e modalità analoghe a quanto previsto nel comma quarto del presente articolo, possono avanzare al Consiglio comunale proposte redatte in articoli o in schemi di deliberazione per l'adozione di atti amministrativi per migliore tutela degli interessi collettivi. Il Consiglio comunale stabilisce nel proprio regolamento le condizioni di ammissibilità di forma delle proposte, le modalità ed i termini per l'istruttoria delle medesime che devono essere poste in discussione dell'organo competente entro sei mesi dalla presentazione.
6. È sempre e comunque dichiarata inammissibile la proposta di adozione di atti nelle materie di cui successivo articolo 39, comma 9.

Art. 39 - Referendum

1. Con deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati o su richiesta di almeno il venti per cento degli elettori del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente, possono essere indetti referendum popolari consultivi, abrogativi o propositivi su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di esclusiva competenza comunale. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco.
2. Il voto referendario esprime assenso o diniego ad un quesito di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. Sull'ammissibilità del referendum richiesto dai cittadini decide il Consiglio comunale a maggioranza assoluta. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

3. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari, le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato e quant'altro non previsto dal presente articolo sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, in apposito regolamento.
4. Nella consultazione referendaria hanno diritto di voto tutti i cittadini elettori nel comune.
5. I quesiti approvati in sede referendaria che richiedono atti deliberativi di attuazione sono sottoposti al voto del Consiglio o della Giunta, secondo le rispettive competenze, nei modi ordinari.
6. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.
7. Nei referendum consultivi e propositivi, il Consiglio comunale adotta entro sei mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) Statuto comunale e Regolamento del Consiglio comunale;
 - b) personale e organizzazione degli uffici e servizi;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) espropri per pubblica utilità;
 - e) bilancio di previsione, relative variazioni e rendiconto della gestione;
 - f) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - g) strumenti di pianificazione generale;
 - h) elezioni, nomine, designazioni, sospensioni, revoche e decadenze;
 - i) argomenti o orientamenti xenofobi, razziali, discriminanti per i portatori di handicap;
 - j) atti politici o di indirizzo, comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini;
 - k) materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
10. Le consultazioni referendarie di cui al presente articolo non possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto e non possono essere svolte durante gli ultimi 12 mesi del mandato amministrativo.

Art. 40 - Accesso ai documenti amministrativi, ai dati e alle informazioni

1. Il Comune garantisce il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi a chiunque vi abbia interesse e diritto, compreso il diritto di accesso civico semplice e generalizzato.
2. L'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa dell'ente al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l'imparzialità e la trasparenza.
3. Il regolamento stabilisce i tempi, le modalità e i limiti per l'esercizio dei diritti del presente articolo.

Art. 41 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, fatte salve le previsioni di legge e del regolamento sul diritto di accesso per quegli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese o il risultato dell'azione amministrativa.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, è garantito secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento.
3. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo Pretorio *on line*.

CAPO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42 - Procedimento amministrativo e partecipazione

1. Tutti gli atti amministrativi del Comune devono scaturire da un procedimento amministrativo che, in linea prevalente, deve prevedere forme di partecipazione dei soggetti interessati, in funzione di garanzia e in posizione di bilanciamento dei poteri, secondo i principi del giusto procedimento.
2. L'Amministrazione ha in ogni caso il dovere di concludere, nei termini di previsti, il procedimento intentato d'ufficio o a seguito di istanza di parte, attraverso l'adozione di un provvedimento espresso, salvi i casi di silenzio significativo.
3. L'Amministrazione, nella sua azione concreta, fa riferimento alle norme di cui all'apposito Regolamento, ispirate e/o sostituite, ove non presenti, dalle norme di legge, in particolare della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.. Il Regolamento si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione, pubblicità e trasparenza.
4. Il regolamento disciplina le modalità di intervento e di partecipazione al procedimento amministrativo dei soggetti singoli o collettivi interessati, stabilendo quali sono in generale detti soggetti, l'essenza e le modalità dell'informazione e dei responsabili preposti alla stessa e all'intero procedimento, nonché tutte le procedure e i tempi per la presentazione, l'esame e la valutazione di istanze, proposte e documenti da parte degli intervenuti e le conseguenti determinazioni del Comune.

Art. 43 – Termine per la conclusione del procedimento

1. Per ciascun tipo di procedimento l'Amministrazione stabilisce il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.
2. I termini vengono stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo di cui agli articoli precedenti, valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza dell'ufficio preposto, e alla natura del procedimento e, comunque, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni.

Art. 44 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere adeguatamente motivati.
2. Per ciascun tipo di procedimento amministrativo vengono individuati l'ufficio ed il responsabile, nonché il dipendente proposto a sostituire quest'ultimo in caso di sua assenza o impedimento. Viene, inoltre, individuato il soggetto competente ad emettere per ciascun tipo di procedimento amministrativo il provvedimento finale.

TITOLO IV UFFICIE PERSONALE

CAPO I - UFFICI

Art. 45 - Principi

1. Il Comune conforma la propria attività al principio della separazione delle competenze, per cui agli organi di governo competono esclusivamente funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai Responsabili degli uffici e dei servizi vanno tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, compresi quegli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

2. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale, nonché della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 46 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed, in conformità ai principi del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi e il relativo fabbisogno.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni ed all'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 47 - Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione e funzionamento, stabilisce le norme generali per il corretto funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, nonché tra il Segretario comunale e gli organi di governo, e i dipendenti con funzioni direttive.
2. L'organizzazione del Comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento, anche mediante il ricorso a strutture trasversali.
3. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e di contratto vigenti.
4. Nell'organizzazione degli Uffici per la copertura dei posti di Responsabili dei servizi o degli uffici, nonché per quelli relativi a qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, è prevista la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato.

Art. 48 - Gestione delle risorse umane

1. L'Ente nella gestione delle risorse umane si uniforma ai seguenti principi:
 - a) garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e durante lo svolgimento del medesimo;
 - b) cura costantemente la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale;
 - c) valorizza le capacità, lo spirito di iniziativa e l'impegno operativo di ciascun dipendente;
 - d) promuove l'impiego di tecnologie idonee a raggiungere il miglior livello di produttività;
 - e) tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti.

Art. 49 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie giuridiche ed economiche in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito

dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali e decentrati, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Ogni dipendente, nell'ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle proprie prestazioni e delle eventuali inosservanze dei propri doveri d'ufficio secondo la disciplina dettata dalle norme di Legge, di regolamento e di contratto.

CAPO II - PERSONALE DIRETTIVO

Art. 50 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'Ente, con responsabilità esterna.

2. Ad essi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa nell'ambito del settore di appartenenza, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3. In particolare, spettano ai Responsabili degli uffici e servizi le seguenti attribuzioni:

- a) il ruolo di RUP;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, nonché delle Commissioni di gara e selettive;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale, nonché la responsabilità in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e del patrimonio comunale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e il rilascio di titoli abilitativi;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) i decreti di esproprio e/o di occupazione d'urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti;
- i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- j) il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni, e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del servizio contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni;
- k) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.

4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Ai Responsabili degli uffici e dei servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, spetta assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la trasparenza, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa posta in essere dalle strutture di loro pertinenza.

Art. 51 - Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento specifico può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con contratti a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 52 - Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente in base a quanto stabilito dalla legge.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione convenzionata dell'Ufficio del Segretario.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 53 - Funzioni

1. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività. Emanando tutti gli atti conseguenti e necessari per l'esecuzione delle delibere, compresi ordini di servizio.
2. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione avvalendosi degli uffici; partecipa altresì direttamente o attraverso proprio incaricato alle commissioni, ai collegi e agli organismi di cui è chiamato a far parte;
 - b) è responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Comune, salvo diversa e motivata designazione;
 - c) può approvare direttive interpretative od organizzative vincolanti per i Responsabili degli uffici e servizi e per i dipendenti comunali allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della normativa o di assicurare il coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa;
 - d) roga i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - e) esprime di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio pareri e valutazioni di ordine tecnico e giuridico agli organi rappresentativi;
 - f) esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Sindaco può affidare al Segretario comunale la responsabilità di singoli uffici e servizi della struttura organizzativa dell'ente.

Art. 54 - Vicesegretario

1. Il regolamento di organizzazione e funzionamento può prevedere un Vicesegretario comunale, da individuare in uno dei funzionari apicali dell'ente in possesso del titolo di studio per l'accesso al concorso di Segretario comunale.
2. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Vicesegretario si attiene alle direttive impartite dal Segretario comunale.

CAPO IV – LA RESPONSABILITÀ

Art. 55 - Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori, il Segretario comunale e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Art. 56 - Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Segretario comunale e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle Leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, cagionino ad altri, colpevolmente, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dai soggetti indicati al precedente comma 1, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

Art. 57 - Responsabilità degli agenti contabili

1. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 58 - Principi

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile dalla comunità locale e/o coprire servizi mancanti sul territorio comunale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

Art. 59 - Organizzazione e gestione

1. Il Comune organizza stabilmente e in modo continuativo quelle attività istituite come servizi pubblici, assicurandone l'accessibilità a standard di qualità specificata e a tariffe sostenibili. Promuove accordi con gli altri Comuni per la gestione associata dei servizi pubblici locali al fine di garantire significativi miglioramenti organizzativi.

2. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle forme previste dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

Art. 60 - Costituzione e partecipazione ad enti e società

1. La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Aziende e Società, ne approva l'atto costitutivo e lo Statuto, che regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento dei medesimi, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento delle società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima, in conformità alla disciplina di settore.

3. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. Il Consiglio comunale costituisce l'istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività, previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di immobili e mobili compresi i fondi liquidi.

4. Il regolamento di cui al precedente comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

Art. 61 – Nomina e revoca

1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, nei termini di legge e secondo criteri di imparzialità e buon andamento, fra le persone in possesso dei requisiti d'eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per titoli e per esperienza acquisita.

2. I singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco, per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione comunale.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE

Art. 62 - Convenzioni e forme aggregative

1. Il Consiglio comunale, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni o altre forme aggregative per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme delle consultazioni fra enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 63 - Accordi di programma

1. L'Amministrazione comunale può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Provincia, Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, nei modi e nelle forme previste dalla legge.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 64 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.

2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
4. Il comune pubblica i propri documenti contabili, conformemente alle disposizioni di legge, sul sito web istituzionale del Comune, in un'apposita area a ciò destinata, facilmente individuabile dall'utente visitatore.

Art. 65 - Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia, garantendo l'accesso ai servizi anche alle categorie più deboli.

Art. 66 - Risorse per gli investimenti

1. L'Amministrazione comunale attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

Art. 67 - Amministrazione dei beni comunali

1. L'Amministrazione comunale dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente.
2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere valorizzati; i beni demaniali possono essere concessi in uso secondo le disposizioni di legge.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate per l'estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche, salvo destinazioni indicate nei titoli di provenienza.

Art. 68 - Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge, osservando i principi contabili e dell'armonizzazione previsti dalla vigente normativa in materia

Art. 69 - Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge, osservando i principi contabili e dell'armonizzazione previsti dalla vigente normativa in materia.

Art. 70 - Attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni, nonché alle altre forme non vietate espressamente dalla legge.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del Responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

Art. 71 - Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale nomina il Revisore dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
3. Nella relazione di cui al precedente comma il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
6. Al Revisore dei Conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione agli organismi di valutazione.
7. Il Revisore è tenuto ad esprimere pareri, valutazioni, asseverazioni, attestazioni, certificazioni inerente gli atti da sottoporre al Consiglio comunale su richiesta del Sindaco e/o del Presidente del Consiglio, nonché le deliberazioni di Giunta comunale di variazione di bilancio.
8. Il Sindaco o il Responsabile di ragioneria, possono chiedere di esprimere pareri al Revisore dei Conti, in relazione a particolari situazioni di natura finanziaria e di gestione del patrimonio, di variazioni di bilancio d'urgenza sia del Consiglio che della Giunta comunale, in relazione a situazione debitorie e creditorie del Comune, ovvero su insinuazioni di fallimento e/o cause legali e/o precontenziosi legali/tributari/fiscali.
9. Il Revisore ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della Giunta comunale se richiesto. Ha altresì accesso agli atti, ai documenti e agli uffici del Comune. Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, informatiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
10. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo di revisione, le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e amministrativi.

Art. 72 - Controlli interni

1. Il Comune, con adeguati strumenti e metodi, adotta un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dei responsabili dei servizi, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.
2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, da apposito regolamento.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa o regolamentare.

TITOLO VIII NORME FINALI

Art. 73 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore decorsi trenta giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
2. Lo Statuto è trasmesso al Ministero dell'Interno per l'inserimento nella raccolta ufficiale degli Statuti.